REPUBBLICA ITALIANA Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Rep.

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI CASCINA LEVADA – PERIODO
01/09/2015 - 31/08/2020.
L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno
1) Dott. Dario Mazzotti, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 08/11/1959, domiciliato per la
carica in Casatenovo - Palazzo Municipale, il quale interviene nel presente atto in
rappresentanza del COMUNE DI CASATENOVO (C.F. e P.Iva del Comune
00631280138) in nome e per conto del Comune stesso e non altrimenti, come da atto di
nomina del Sindaco N. 1 del 30/01/2015 e quale Responsabile del Settore Servizi Alla
Persona posizione organizzativa n. 4;
2) Sig, nato a () il
il quale interviene nel presente atto quale Legale Rappresentante
con sede in Via
P.Iva e cod.fiscale;
Ambedue maggiorenni, cittadini italiani, aventi piena capacità giuridica, della cui identità personale
io Segretario sono certo.

PREMESSO

-che con deliberazione della Giunta Comunale n° 109 del 19/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il capitolato relativo alla concessione del servizio di gestione dell'Asilo Nido
Comunale di Cascina Levada, per il periodo 01/09/2015 – 31/08/2020;
-come si evince dalla determinazione a firma del richiamato Responsabile di Servizio n del
e dall'annesso verbale della commissione giudicatrice, nelle sedute in data,
,,
l'affidamento in concessione del servizio in parola è avvenuta, mediante procedura aperta, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di legge, a favore
di
-da tale atto risultano altresì le seguenti condizioni per detta concessione:
come indicato nell'offerta economica, i costi delle rette da applicarsi da parte della ditta affidataria
sono i seguenti:
per i residenti:
1^ FASCIA – Tempo prolungato: €
2^ FASCIA – Tempo pieno: €
3^ FASCIA – Tempo part –time: €
per i non residenti:
1^ FASCIA – Tempo prolungato: €
2^ FASCIA – Tempo pieno: €
3^ FASCIA – Tempo part –time: €

• Il canone annuale a carico del concessionario per l'espletamento del servizio presso i locali comunali di cui sopra è fissato in €12.000,00 + IVA annui (con rateo di €5.000,00 + IVA per il periodo settembre –dicembre 2015 e di €7.000,00 per il periodo gennaio – agosto 2020).

Visto che nulla osta alla sottoscrizione del presente atto, in quanto:
(Ai fini del D.P.R. 252 del 03/06/1998, della Legge 575 del 31/05/1965 e visto l'importo
contrattuale complessivo è stata richiesta informazione prefettizia alla Prefettura di con
nota Prot del, la presente convenzione viene stipulata vista l'urgenza, avvalendosi
dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. N. 252/1998 senza che la citata richiesta di prefettizia sia
ritornata.)
La ditta conosce e si impegna a rispettare il D.Lgs. n. 81/2008.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate, si conviene quanto segue:
1) le premesse sono parte integrante del presente atto;
2) il Responsabile di Settore Dott. Dario Mazzotti, in nome e per conto del Comune di Casatenovo,
dichiara di affidare in concessione a con sede in – Via
C.F. e P.IVA, il servizio di gestione dell'Asilo Nido
Comunale per il periodo 01/09/2015 – 31/08/2020, secondo le seguenti condizioni:
i costi delle rette da applicarsi a carico dell'utenza da parte della ditta affidataria sono i seguenti:
per i residenti:
1^ FASCIA – Tempo prolungato: €
2^ FASCIA – Tempo pieno: €
3^ FASCIA – Tempo part –time: €

per i non residenti:

1^ FASCIA – Tempo prolungato: €.....

2^ FASCIA – Tempo pieno: €.....

3^ FASCIA – Tempo part –time: €.....

• Il canone annuale a carico del concessionario per l' espletamento del servizio presso i locali comunali di cui sopra è fissato in €12.000,00 + IVA annui (con rateo di €5.000,00 + IVA per il periodo settembre –dicembre 2015 e di €7.000,00 per il periodo gennaio – agosto 2020), alle condizioni contenute nel capitolato approvato con la citata deliberazione G.C. n° 109 del 19/05/2015.

3) La Concessionaria....., per mezzo del legale rappresentante innanzi generalizzato, accetta quanto sopra dichiarandosi obbligata ad osservare tutte le norme di legge vigenti in materia.

Il presente atto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La Concessionaria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in cui si svolgono le prestazioni anzidette; la Concessionaria si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I medesimi obblighi vincolano la Concessionaria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa e indipendentemente dalla natura cooperativistica, industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione della Concessionaria stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Concessionaria è responsabile in solido in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il

subappalto non sia stato autorizzato non esime la Concessionaria dalla responsabilità di cui sopra e
senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
4) A garanzia dei predetti impegni ed obblighi la concessionaria affidataria
6) La ditta concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo n. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7) La ditta accetta quanto sopra e si dichiara obbligata ad osservare tutti i patti e le condizioni inerenti la concessione stessa.
8) Il concessionario dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente il Codice di Comportamento generale dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 nonché quello integrativo comunale, consegnati in data odierna e disponibili anche sul sito internet istituzionale del Comune di Casatenovo.
9) il Concessionario si impegna a mettere a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto svolgano per proprio conto attività in favore del Comune (sia "in loco" che non), in relazione alla presente convenzione, responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti più adeguati.

10) In caso di violazione degli obblighi comportamentali "de quo", formalmente accettati, la
presente convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile costituendo la presente
disposizione una clausola risolutiva espressa.
11) Per gli effetti della presente convenzione, la ditta concessionaria dichiara di eleggere il proprio
domicilio presso la sede di questo Comune.
12) Tutte le spese del presente atto si intendono a carico della Cooperativa concessionaria.
Letto, firmato, sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Dario Mazzotti)
LA CONCESSIONARIA"
(Sig)
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sandro De Martino)